



15896/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

r.g. n. 16141/04;
ud. 15 giugno 2006;
oggetto: sanità, rimborso
medicinali, giurisdizione.

Com 15896

Rep. 3971

composta dai magistrati

Giovanni Olla	presidente
Salvatore Senese	presidente di sezione
Francesco Cristarella Orestano	“
Alfredo Mensitieri	consigliere
Enrico Altieri	“
Maria Gabriella Luccioli	“
Giulio Graziadei	rel. “
Pasquale Picone	“
Mario Finocchiaro	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Gerardo D'Alessandro, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv.
Giuseppe Mauriello per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Azienda sanitaria locale ASL SA 1, in persona del direttore generale,
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour n. 10, presso l'avv.

Avv. Mauriello

1808/06

Massimo Angelini, difesa dall'avv. Rosa Russo per procura a margine del controricorso;

resistente

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 179 dell'11-18 marzo 2004;

sentiti

il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. Mauriello, per il ricorrente;

il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e la rimessione degli atti al giudice di primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gerardo D'Alessandro, titolare di farmacia convenzionata con il servizio sanitario nazionale, il 10 maggio 2001 ha citato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la ASL Salerno 1, chiedendone la condanna al pagamento di lire 154.471.128, con interessi e rivalutazione monetaria, per rimborso del prezzo dei medicinali dispensati nel marzo del 2001 in favore di assistiti da detto servizio.

Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta ha versato la somma capitale reclamata dal D'Alessandro.

Il Tribunale, in adesione ad eccezione sollevata dall'Azienda, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, sostitutivo dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.



Tale declinatoria è stata confermata dalla Corte d'appello di Salerno, la quale, con sentenza dell'11-18 marzo 2004, ha escluso la sussistenza di giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario, sostenuto dal D'Alessandro con l'atto di gravame in relazione alla definitività per mancata opposizione di decreti ingiuntivi in precedenza ottenuti per analoghe prestazioni rese nell'ambito del medesimo rapporto di convenzionamento; ha osservato il Giudice d'appello che giudicato implicito sulla giurisdizione non poteva essere costituito da una pronuncia inerente ad obbligazione diversa, collocata in un distinto periodo di tempo.

Gerardo D'Alessandro, mediante ricorso notificato il 1° luglio 2004, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello.

L'Azienda sanitaria locale ASL SA 1 ha replicato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due censure connesse, il D'Alessandro torna a sostenere la devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il ricorrente la Corte d'appello, nel negare l'esistenza di giudicato sulla giurisdizione, non avrebbe offerto un'effettiva motivazione, limitandosi a trascrivere le considerazioni già svolte dal Tribunale, e comunque avrebbe trascurato che una statuizione definitiva di merito, quale è il decreto ingiuntivo non opposto nei termini, contiene un'implicita affermazione della giurisdizione sul rapporto in cui si inserisce il credito fatto valere in sede monitoria, di modo che preclude che la giurisdizione stessa possa essere rimessa in discussione fra le medesime parti nella causa attinente ad altri crediti trovanti titolo in quel rapporto.



Il ricorso, ~~per~~ basandosi su una tesi non condivisibile, deve trovare accoglimento, per una diversa ragione in diritto (rilevabile d'ufficio).

L'insussistenza nel caso in esame di giudicato esterno sulla giurisdizione del giudice ordinario deriva dalle seguenti osservazioni.

In un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché simili) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso.

Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleggi alla soluzione delle indicate questioni comuni (cfr. Cass. s.u. 27 novembre 2000 n. 1210), non anche quando, come nella specie, debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 cod. proc. civ.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse (v. Cass. s.u. 27 gennaio 1993 n. 1007, 16 novembre 1998 n. 11549, 29 novembre 2000 n. 1233, 13 febbraio 2002 n. 2083).

Il fondamento del ricorso discende invece dalla sopraggiunta sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, la quale, sulla premessa che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella materia dei



pubblici servizi, si giustifica soltanto quando si contestino provvedimenti od atti equipollenti integranti esercizio di potere autoritativo della pubblica amministrazione, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 primo comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui affida a detta giurisdizione esclusiva "tutte le controversie" riguardanti quella materia, anziché le sole "controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore", e, conseguenzialmente, ha dichiarato l'illegittimità dell'intero secondo comma del medesimo art. 33 (nel testo sostituito dal citato art. 7).

Ne deriva che la presente contesa, in cui il farmacista "convenzionato" chiede il pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal servizio sanitario, e, quindi, fa valere un credito inerente a detto servizio, ma direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto all'incidenza di provvedimenti od atti del tipo dinanzi indicato, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal predetto art. 33, e spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario (v. Cass. s.u. 24 marzo 2005 n. 6330, 15 giugno 2005 n. 12795).

In conclusione, accogliendosi il ricorso, si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, con la cassazione della sentenza impugnata, e si devono rimettere le parti davanti al giudice di primo grado, al quale si affida anche la pronuncia sulle spese.




P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, anche per le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 15 giugno 2006.

Giovanni Olla, presidente

Giulio Graziadei, estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
13 LUG. 2006



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista